



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 361 del 12/04/2024

“Inclusione del Comune di Casal Velino (SA) nella Comunità montana Alento Monte Stella. Modifiche alla legge regionale 30 settembre 2008, n. 12 (Nuovo ordinamento e disciplina delle comunità montane)”

Firmato da: Corrado Matera



Consiglio regionale della Campania

PROPOSTA DI LEGGE

“Inclusione del Comune di Casal Velino (SA) nella Comunità montana Alento Monte Stella. Modifiche alla legge regionale 30 settembre 2008, n. 12 (Nuovo ordinamento e disciplina delle comunità montane)”

A iniziativa del Consigliere

Corrado Matera



Consiglio regionale della Campania

RELAZIONE DESCRITTIVA

La materia relativa alle Comunità montane è attualmente disciplinata, a livello regionale, dalla l.r. n. 12 del 30 settembre 2008, con cui sono state individuate le attuali 20 Comunità montane, rispetto alle originarie 27 disciplinate dalla previgente l.r. n. 6 del 15 aprile 1998.

Il comma 5 dell'articolo 27 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), al terzo periodo, dispone che "la legge regionale può prevedere, altresì, per un più efficace esercizio delle funzioni e dei servizi svolti in forma associata, l'inclusione dei comuni confinanti, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, che siano parte integrante del sistema geografico e socioeconomico della comunità".

La presente proposta di legge scaturisce dalla richiesta di ingresso nella Comunità Montana "Alento Monte Stella", effettuata dal Comune di Casal Velino (SA) con D.C.C. n. 1 del 22 febbraio 2024. Il Comune risultava già incluso nella stessa prima del riordino normativo avvenuto con l.r. n. 12/2008.

La richiesta del Comune è altresì motivata dalla volontà di attivare una serie di procedimenti per la valorizzazione delle risorse ambientali, sociali e demografiche del territorio, in linea con le competenze in materia di difesa e del suolo e dell'ambiente proprie delle Comunità montane.

Il Consiglio generale della Comunità Montana, con deliberazione n. 3 del 4 marzo 2024, ha preso atto favorevolmente della richiesta effettuata dal Comune di Casal Velino, con la motivazione che lo stesso "pur se parzialmente costiero, è caratterizzato da una rilevante connotazione montana, come rilevato anche nell'allegato A della legge regionale n. 12/2008, ed è di fatto integrato nel sistema socio economico e geografico collinare del comprensorio costituente la Comunità Montana".

La proposta di legge risulta altresì coerente con il processo di riordino avviato nell'attuale Legislatura regionale e concretizzatosi nell'approvazione delle leggi regionali nn. 4 e 5 del 9 marzo 2022, n. 6 del 26 aprile 2023 e n. 4 del 29 febbraio 2024.

Il provvedimento consta di 3 articoli e 2 allegati.

L'articolo 1 provvede a integrare l'elenco dei Comuni partecipanti alla Comunità montana "Alento Monte Stella" con l'inclusione del Comune di Casal Velino; l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 3 dispone l'entrata in vigore al giorno successivo dalla data di pubblicazione sul BURC.



Consiglio regionale della Campania

L'Allegato 1 è costituito dalla Delibera del Consiglio del Comune di Casal Velino n. 1 del 26 febbraio 2024, avente ad oggetto: “richiesta ingresso del Comune di Casal Velino nell’ambito della Comunità montana Alento Monte Stella”.

L'Allegato 2 reca la Deliberazione del Consiglio Generale della Comunità Montana Alento Monte Stella n. 3 del 4 marzo 2024, avente ad oggetto: “richiesta inserimento ambito Comunità Montana Alento Monte Stella da parte del Comune di Casal Velino”.



Consiglio regionale della Campania

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE DELLA SPESA

MORFOLOGIA DELLA SPESA	ONERE INDEROGABILE	FATTORE LEGISLATIVO
TIPOLOGIA DELLA SPESA	CORRENTE	CONTO CAPITALE
NATURA DELLA SPESA	ANNUALE	PLURIENNALE

SEZIONE 2 - INDICAZIONI SULLA PRESENZA DI ONERI FINANZIARI PRESUNTI E RELATIVA QUANTIFICAZIONE

ART.	PRESENZA ONERI	STIMA ONERI	DATI-CRITERI-METODI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI	ELEMENTI IDONEI A COMPROVARE LA NEUTRALITÀ FINANZIARIA DEL PROVVEDIMENTO
1	NO	//	//	All'attuazione delle disposizioni si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e in particolare a valere sui Fondi per la Montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e all'articolo 18 della legge regionale 17 novembre 1998, n. 17.
2	NO	//	//	L'articolo reca la clausola di invarianza, in coerenza con la neutralità finanziaria



Consiglio regionale della Campania

				delle modifiche apportate.
3	NO	//	//	La disposizione reca l'entrata in vigore del provvedimento, fissata al giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURC.
		Stanziamento complessivo	//	//

SEZIONE 3 - MODALITÀ DI COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI

MODALITÀ DI COPERTURA			
	Missione, Programma e Titolo	IMPORTO	ANNO
Riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa	//	//	//
Risorse iscritte in fondi speciali	//	//	//
Risorse derivanti da nuove/maggiori entrate	//	//	//
Altre modalità	//	//	//



Consiglio regionale della Campania

INDICE

Art. 1 Modifiche alla legge regionale 30 settembre 2008, n. 12

Art. 2 Clausola di invarianza finanziaria

Art. 3 Entrata in vigore

All. 1 Delibera del Consiglio del Comune di Casal Velino (SA) n. 1 del 26 febbraio 2024

All. 2 Deliberazione del Consiglio Generale della Comunità Montana “Alento Monte Stella” n. 3 del 4 marzo 2024



Consiglio regionale della Campania

Art. 1

Modifiche alla legge regionale 30 settembre 2008, n. 12

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 30 settembre 2008, n. 12 (Nuovo ordinamento e disciplina delle Comunità montane) e successive modifiche, il numero 18 è sostituito dal seguente:

“18) Comunità montana Alento Monte Stella:

Casal Velino (SA), Cicerale (SA), Laureana Cilento (SA), Lustra (SA), Ogliastro Cilento (SA), Omignano (SA), Perdifumo (SA), Prignano Cilento (SA), Rutino (SA), Serramezzana (SA), Sessa Cilento (SA), Stella Cilento (SA);”.

Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.